

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**Circolare n. 33**

**Serv. AA.GG. e Coord./Div AA.GG.**

**Prot. n° 10991/4112/4**

**Roma, 24 aprile 1971**

**OGGETTO: Impiego del polietilene nella fabbricazione dei contenitori portatili di olii minerali. Legge 27 marzo 1969, n. 121 e decreto ministeriale 10 marzo 1971.**

La legge 27 novembre<sup>1</sup> 1969, n. 121, nel disporre che i contenitori per olii minerali e loro derivati possono essere fabbricati anche con materiali non metallici, in riforma degli articoli 53 e 83 del decreto ministeriale 31 luglio 1934, prescrive che detti materiali debbono essere specificati in un elenco da approvarsi dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'industria e il Ministro per i trasporti.

In attuazione di tale disposto, con decreto ministeriale 10 marzo 1971 un primo materiale è stato incluso nell'elenco e questo è il polietilene ad alta densità (non inferiore a 0,941).

Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 corrente.

Nel darne notizia ai Comandi in indirizzo, si richiama la loro attenzione sul 2° comma dell'art. 2 della legge, che indica le modalità di approvazione dei prototipi dei contenitori come segue:

“La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori”.

---

<sup>1</sup> Leggasi “marzo”. N.d.R.